

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 100-3838

PSR 2007-2013 del Piemonte: disposizioni per il 2015 in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del Decreto Mipaaf n. 180 del 23.01.2015 - Modifiche e integrazioni alla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

visti il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e le successive modifiche ad esso apportate, approvate dalla Commissione Europea, in ultimo con la nota Ares (2015) 5828013 del 14 dicembre 2015;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dello sviluppo rurale è stata adottata con il D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 che è stato abrogato e sostituito dal D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e che tale decreto stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente, stabiliscano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. e gli ambiti di applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 25 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;

richiamato che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 80-9406 in data 1° agosto 2008 e s.m.i. e nell'allegato che ne fa parte integrante sono stati definiti i criteri generali per attuare il citato D.M. n. 1205 del 20.03.2008;

richiamato, inoltre, che la suddetta DGR n. 80-9406 ha precisato che l'emanazione degli atti di individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni sarebbe stata svolta mediante determinazioni dei dirigenti competenti delle specifiche misure dello sviluppo rurale;

visto che il reg. (CE) 1975/2006 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) della Commissione n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005

per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

visto, inoltre, che il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 è stato modificato dal D.M. del 13 maggio 2011 n. 10346, entrato in vigore il 31.07.2011, per tenere conto delle modifiche intercorse nella normativa comunitaria, tra cui la citata abrogazione del reg. (CE) 1975/2006;

effettuata la revisione delle disposizioni regionali per aggiornarle rispetto alle norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013, mediante la revoca della D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 e s.m.i. e l'approvazione della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto "Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008";

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga, tra l'altro, il reg. (CE) 1290/2005;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

tenuto conto, inoltre, che l'art. 43 del reg. (UE) n. 640/2014 ha abrogato il reg. (UE) 65/2011 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, mantenendone tuttavia il riferimento per le domande di pagamento 2014;

richiamato in particolare l'art. 44 del reg. (UE) n. 640/2014 che ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto che per dare attuazione in Italia alle nuove disposizioni regolamentari della politica agricola comune è stato approvato il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 23 gennaio 2015, n. 180 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

visto, inoltre, che l'art. 27 del D.M. n. 180 del 23.01.2015 ha abrogato il D.M. 22.12.2009, n. 30125 e s.m.i., con l'eccezione del capo III (articoli 13-21) e delle corrispondenti norme applicative regionali per le misure relative ai PSR 2007-2013;

dato atto che il D.M. n. 180 del 2015 introduce nuovi profili sanzionatori a seguito delle norme in materia di sviluppo rurale 2014-2020 in particolare per le misure connesse alla superficie, (ossia per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata) e per le misure connesse agli animali (ossia per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato);

visto che il citato decreto è entrato in vigore il 25.03.2015 e stabilisce all'art. 23, le procedure e gli adempimenti che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente, debbono compiere mediante propri provvedimenti, specificando gli elementi da individuare al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

tenuto conto che l'ambito di applicazione degli adempimenti ai sensi e per effetto dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 risulta essere limitato per lo sviluppo rurale 2007-2013 alle domande con impegni in atto successivamente al 31/12/2014, a decorrere dall'annualità 2015;

visto che alle domande dell'annualità 2015 presentate per le misure connesse alla superficie e per le misure connesse agli animali, dopo l'espletamento dei controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) ha erogato un anticipo dei pagamenti pari al 50% degli importi assegnabili rispetto alle superfici dichiarate con le domande e ammesse a seguito dei controlli;

tenuto conto, inoltre, che l'assegnazione del saldo alle aziende oggetto dei suddetti anticipi e l'eventuale riconoscimento, previa ulteriori accertamenti e regolarizzazione di dati incongruenti, del pagamento in un'unica soluzione alle aziende le cui domande non sono state oggetto di anticipo avviene mediante lo svolgimento delle istruttorie;

visto che l'applicazione della Disciplina del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari avviene proprio nel corso delle valutazioni istruttorie citate, avviate per l'annualità 2015 solo a seguito dell'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse della nuova programmazione dello sviluppo rurale;

preso atto della circolare n. 11020 del 29.05.2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che reca interpretazioni dell'ambito di applicazione del DM n. 180 del 2015, in particolare per l'applicazione dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari allo sviluppo rurale (e non più alla condizionalità) e per il disposto dell'art. 27 del menzionato decreto per quanto riguarda la residua vigenza del Capo III dell'abrogato DM 30125 del 2009 s.m.i. per le norme applicative degli impegni;

tenuto conto che la citata nota del MiPAAF ha esplicitato la necessità, ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, di applicare le procedure di calcolo delle sanzioni secondo le nuove norme anche agli impegni previsti dalle misure del PSR 2007-2013, che siano in atto successivamente al 31/12/2014;

preso atto altresì delle questions and answers (domande e risposte) tra le Regioni ed il MiPAAF che precisano l'applicazione all'anno 2015 delle percentuali di riduzione previste dal Decreto ministeriale 180 del 2015;

stabilito, pertanto, di dover applicare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e il Decreto Mipaaf n. 180 del 23.01.2015 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2007-2013 per le quali risultino impegni mantenuti in atto dai beneficiari successivamente al 31/12/2014;

ritenuto opportuno, conseguentemente di modificare ed integrare l'allegato della DGR 28-4053 del 27.06.2012, consolidato strumento adoperato come riferimento quadro per gli atti specifici di dettaglio delle misure del PSR, aggiungendo un'apposita Sottosezione II per l'annualità 2015 per distinguerla dalla Sottosezione I (testo della Sezione I preesistente) che resta il riferimento fino all'annualità 2014;

consultati i referenti dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) in data 25/05/2016 e in data 20/07/2016 e tenuto conto delle indicazioni da essi pervenute;

ritenuto, infine, di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in riferimento alla disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze compiute nell'annualità 2015 dai beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali di cui al reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. ed al PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e del Decreto Mipaaf n. 180 del 23.01.2015:

1. di approvare le modifiche all'allegato della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012 contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. dare atto che restano salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 e s.m.i. e della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, in riferimento alla individuazione degli impegni e alla classificazione delle inadempienze ad essi riferite.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PSR 2007-2013 del Piemonte
Modifiche ed integrazioni all'allegato della DGR n. 28-4053 del 27.06.2012

CRITERI GENERALI

I primi 2 periodi vengono sostituiti dal seguente:

<<In applicazione della pertinente normativa unionale e nazionale di seguito vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli impegni assunti ai sensi delle misure del P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte e per determinare le conseguenti riduzioni/esclusioni dal pagamento.

I criteri vengono differenziati in 2 Sezioni:

- I. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER LE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI DI CUI AL REG. (CE) 1698/2005 E S.M.I.
- II. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER LE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI DI CUI AL REG. (CE) 1698/2005 E S.M.I.>>

SEZIONE I

Il titolo della sezione I viene sostituito dal seguente (articolato in 2 sottosezioni):

<<SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER LE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI DI CUI AL REG. (CE) 1698/2005 E S.M.I.>>

Il primo capoverso della Sezione I viene sostituito dal seguente:

<< Sottosezione I.I. Annualità fino al 2014

In applicazione dell'art. 23 del DM n. 30125 del 2009 e s.m.i. avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", per la definizione delle fattispecie di violazione agli impegni assunti ai sensi delle misure del P.S.R. definite dall'art. 6 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. per ogni misura/azione vengono individuati gli elementi elencati nello schema seguente:>>

Il testo dal paragrafo 1 al paragrafo 8 rimane immutato.

Successivamente al par. 8 ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ANNI CIVILI MANCANTI DAL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE viene inserita la seconda Sottosezione

<<Sottosezione I.II. Annualità 2015

I criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli impegni assunti riguardano le seguenti misure:

- misure dell'art. 36 del reg. (CE) 1698/2005 con l'esclusione per tale articolo della lettera a) punto vi) e della lettera b) punti i), ii) e iii) (per quanto riguarda i costi di impianto) e punti vi) e vii), con l'esclusione del par. 5 dell'art. 39, che fornisce i dettagli del sostegno di cui all'art. 36, punto iv);
- misure di cui all'art. 63, lettera a) del reg. (CE) 1698/2005 per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale del medesimo reg. (CE) 1698/2005.

Per l'individuazione, ove non ancora effettuata, delle fattispecie di violazioni occorre seguire gli argomenti e i paragrafi riportati nella seguente tabella:

1 REQUISITI (O IMPEGNI) DI AMMISSIBILITA'	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione • Obiettivo di misura/azione direttamente collegato al requisito (o all'impegno) • Norme di condizionalità (eventuali) sulle quali si fondano i requisiti
B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione • Controlli previsti • Base giuridica per la mancata concessione (o la penalizzazione) dell'aiuto
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DI PRODOTTI FITOSANITARI	
3 IMPEGNI	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione • Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno • Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali)
B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione e controlli previsti • Determinazione di riduzioni del pagamento • Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente • Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
4 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO	
5 ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE	
6 INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA	
7 CUMULO DELLE RIDUZIONI	
8 RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI	
9 ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ANNI CIVILI MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE	

Vengono sviluppate di seguito le indicazioni per l'individuazione di ogni elemento dello schema precedente, in base all'art. 23 del DM n. 180 del 23.01.2015 ed alle circolari ed ai documenti esemplificativi predisposti a livello nazionale.

1. REQUISITI (O IMPEGNI) DI AMMISSIBILITA'

A) CONTENUTO

Consistono nei requisiti (o negli impegni) alla cui osservanza è subordinata la concessione dell'aiuto.

- **Descrizione.**
Si descrive il contenuto dei citati requisiti (o impegni).
- **Obiettivo di misura/azione direttamente collegato al requisito (o all'impegno).**
Si descrivono le modalità con cui il requisito (o impegno/gruppo di impegni) contribuisce a realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.
- **Norme di condizionalità (eventuali) sulle quali si fondano i requisiti.**
Si indica per memoria la normativa che stabilisce gli obblighi di condizionalità (se previsti) che occorre osservare affinché sussistano i requisiti di ammissibilità al premio.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle violazioni degli impegni (irregolarità) che costituiscono requisito di ammissibilità all'aiuto.

- **Descrizione.**
Si descrive il contenuto delle irregolarità.
Alcune irregolarità riguardanti i requisiti di ammissibilità possono determinare la non ammissibilità all'aiuto:
 - relativamente all'intera azione/misura;
 - relativamente ad un ambito più limitato (coltura, gruppo di colture, operazione o azione).
- **Controlli previsti.**
Nell'ambito della descrizione, si specificano anche i tipi di controllo, così individuati:
 - controllo DOCUMENTALE (può essere abbreviato con D nelle tabelle):
ha per oggetto elementi verificabili mediante la consultazione di registri, documenti, archivi di banche dati anche informatiche (sia in fase di controllo amministrativo, sia in fase di controllo in loco) ;
 - controllo AZIENDALE (può essere abbreviato con A nelle tabelle):
ha per oggetto elementi tecnici dell'azienda (il campo, l'allevamento, il magazzino) e possono essere effettuati mediante constatazione visuale, misurazioni, analisi.
- **Base giuridica per la mancata concessione (o la penalizzazione) dell'aiuto.**
Si riportano gli estremi della normativa comunitaria ai sensi della quale può essere disposta la non ammissione (o l'eventuale penalizzazione) all'aiuto in assenza dei requisiti di ammissibilità.

2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DI PRODOTTI FITOSANITARI

Per la descrizione dei requisiti in oggetto vale il riferimento all'art. 14 e all'Allegato 7 del DM n. 180 del 2015.

3. IMPEGNI

A) CONTENUTO

Consistono in comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura da adottare con una determinata intensità per realizzare gli obiettivi di quest'ultima.

E' necessario specificare tutti gli impegni che sono richiesti per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, anche se hanno contenuto analogo a quello di un impegno di condizionalità (che deve essere descritto) e, quindi, non sono stati conteggiati per la quantificazione del pagamento.

Infatti, anche se non esprimono un'intensità del comportamento richiesto dall'azione/misura superiore rispetto a quella stabilita da un impegno di condizionalità (cioè rispetto a quello corrispondente ad un certo livello di base), tuttavia sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.

Si raggruppano in base alla loro *natura* (documentale, tecnica, ecc).

- **Descrizione.**
Si descrive il contenuto dei comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura e si specifica il grado di intensità .
- **Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno.**
Vale quanto già specificato a proposito degli impegni che costituiscono requisiti di ammissibilità.
- **Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali).**
Gli impegni di condizionalità si considerano pertinenti nei confronti di impegni richiesti dall'azione/misura se hanno contenuto analogo a quello di questi ultimi e nel caso in cui i medesimi prevedano una intensità del comportamento superiore, rispetto alla quale l'intensità dell'impegno di condizionalità descritto costituisca un livello di base.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle irregolarità (cioè nella violazione di impegni previsti dall'azione/misura) rilevate.

E' necessario considerare anche le irregolarità che riguardano impegni che coincidono con (o rappresentano una specificazione di) un impegno di condizionalità.

Infatti poiché, come precedentemente detto, sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, devono rientrare nel sistema di controllo riguardante l'azione/misura e devono essere considerati a tutti gli effetti al fine di determinare riduzioni dei (o esclusioni dai) pagamenti qualora non siano rispettati.

Si qualificano in base alla *natura* degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli IMPEGNI).

Possono essere considerati:

- a) **insiemi di irregolarità**, quando esistono irregolarità che hanno significato omogeneo circa la loro natura (documentale, tecnica, ecc.) e quando le situazioni non conformi di ogni irregolarità dello stesso insieme sono considerabili come relative ad un'unica irregolarità nel determinare il valore da assegnare ad ogni indice di verifica GRAVITA', ENTITA', DURATA (vedasi par. 3 del presente documento);
 - b) **singolarmente**, quando il significato dell'irregolarità è specifico, per cui le possibili graduazioni della medesima non possiedono le caratteristiche prima descritte.
- **Descrizione e controlli previsti**
Si descrive il contenuto delle irregolarità e l'ambito rispetto al quale queste ultime hanno valenza (coltura, gruppo di colture, operazione o azione, azione/misura).
In quest'ambito si specificano i tipi di controllo, come sopra indicato per i requisiti di ammissibilità.

- Determinazione di riduzioni del pagamento.
Ai sensi dell'art.15, comma 1 e seguenti del D.M. n. 180 del 2015, il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura, può determinare riduzioni nel corrispondente anno civile, dell'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito indicato, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura (e che costituisce il montante riducibile) .

Le modalità per determinare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.M. 180 del 2015, sono specificate al paragrafo 3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO.

Il comma 3 dell'art. 15 del DM n. 180 del 2015 stabilisce che rimane impregiudicata la possibilità di sospendere l'applicazione della riduzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio entro 3 mesi all'inadempienza riscontrata.

- Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente.
Si considerano i casi di esclusione, in riferimento agli articoli del DM 180 del 23.01.2015 o ai regolamenti unionali che provocano *effetti sul pagamento del corrispondente anno civile* e se ne forniscono precisazioni applicative.

☒ Art. 15, comma 1 del DM n. 180 del 2015

Il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito cui si riferiscono gli impegni violati, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura. Il comma 3 dell'art. 15 del DM n. 180 del 2015 stabilisce che rimane impregiudicata la possibilità di sospendere l'applicazione dell'esclusione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio entro 3 mesi all'inadempienza riscontrata.

☒ Art. 77, par. 5, 1° capoverso, lettera a) (riferito alle sanzioni di cui all'art. 4 lettera a) del medesimo art. 77) del reg. (UE) n.1306/2013)

L'importo della sanzione amministrativa per un certo anno (di cui alle riduzioni dell'importo versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o di pagamento interessate dall'inadempienza e/o alle domande per gli anni precedenti o successivi) non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o di pagamento.

☒ Art. 16 del DM n. 180 del 2015

La violazione di almeno un impegno previsto dalle misure e la violazione contestuale di almeno un impegno pertinente di condizionalità determina riduzioni o esclusione dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'azione/misura nel corrispondente anno civile.

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che nel caso in cui commetta ulteriormente la stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno si considera che egli abbia agito deliberatamente, con le conseguenze illustrate al par. 5 del presente documento.

E' opportuno, per quanto possibile, distinguere i differenti casi di esclusione precedentemente illustrati.

- Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
In ultimo, nell'individuazione delle inadempienze, vanno indicati i riferimenti della normativa in base alla quale si può applicare la riduzione (quantificata in base alla valutazione degli indici di verifica di cui in appresso) o l'esclusione.

4. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO

Le irregolarità rilevate che comportino riduzioni del pagamento vengono commisurate in base a 3 INDICI DI VERIFICA: *gravità, entità e durata* (così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014).

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Secondo quanto previsto dal DM n. 180 del 23.1.2015 (art. 15, comma 2 ed allegato 4 del medesimo D.M.) e specificato dal MiPAAF mediante le precisazioni interpretative fornite con nota n.11020 del 29/05/2015 e le domande/risposte alle Regioni, una volta accertata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello di ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi : bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Costituiscono violazioni di livello massimo le infrazioni di gravità, entità e durata di livello 5. Una volta quantificati i 3 indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il punteggio medio così ottenuto verrà confrontato con la tabella seguente per attribuire la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Riduzione in %
$1,00 < x < 3,00$	5%
$3,00 < x < 5,00$	10%
$x > 5,00$	20%

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione, operazione, sottomisura) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione pari al 5%, 10% o 20%, come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ogni insieme di irregolarità (o per ogni irregolarità considerata singolarmente).

5. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del D.M. n. 180 del 23.01.2015, i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti su ulteriori anni civili e se ne forniscono precisazioni applicative:

■ Art. 17 del DM n. 180 del 2015

In riferimento al testo del citato articolo e dello specifico comma, di seguito riportato: "La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del DM n. 180 del 2015 costituisce violazione commessa deliberatamente. In tali casi, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati."

Si precisa che la ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze negli ultimi 4 anni nella stessa misura o tipologia di azione/operazione.

■ Art. 23, comma 1, lettera d) del DM n. 180 del 2015

Questo comma prevede che le Regioni e le Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR) con propri provvedimenti possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che in quanto tali costituiscono violazioni commesse deliberatamente.

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni dal pagamento ammesso per la misura nel corrispondente anno civile e in quello successivo (anche se gli impegni sono stati oggetto di adeguamento verso una misura del PSR 2014-2020 avente la stessa tipologia).

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e, quindi, meritevoli delle esclusioni e revoche di cui all'art. 17 comma 2 del DM 180 del 2015.

6. PRESENTAZIONE DI PROVE FALSE ED OMISSIONI PER NEGLIGENZA

Art. 17, comma 3 del DM 180 del 2015

Se si accerta che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di azione/operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente (o con livelli massimi di gravità, entità e durata) che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 16 del DM 180 del 2015 che se ripetuta comporta la revoca secondo l'art. 17, comma 2 del medesimo DM che mediante il rimando al comma 3, secondo capoverso del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 23, comma 1 lettera d).

La revoca del provvedimento consiste nel recupero degli importi già erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.

In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due anni civili successivi a quello di accertamento della violazione.

8. CUMULO DELLE RIDUZIONI

L'ordine da seguire nel caso di applicazione di più riduzioni/esclusioni o recuperi è specificato dall'art. 6 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

9. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Per le misure che implicano impegni pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa misura/azione (art. 19 del D.M. n. 180 del 2015).

10. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ANNI CIVILI MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Nel caso di misure caratterizzate da impegni pluriennali, non viene concesso il sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno nei casi seguenti:

- con esclusione parziale o totale, in caso di interruzione parziale o totale degli impegni in concomitanza alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanza eccezionali di cui all'articolo 2, par. 2 del reg. (UE) 1306/2013 e a seguito dell'accoglimento della richiesta;
- con esclusione totale, nel caso venga riscontrato il mancato adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo (art. 46, ultimo comma del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i.) oppure il mancato adeguamento alle revisioni dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori (art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013).>>

SEZIONE II

Il titolo viene sostituito dalla denominazione seguente:

<<SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER LE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI DI CUI AL REG. (CE) 1698/2005 E S.M.I.>>

Il testo che segue il titolo rimane immutato.